



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI BARI**

Seconda Sezione Civile

La Corte d'appello, 2<sup>a</sup> sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati:

dott. Grillo Salvatore	Presidente
dott. Giancaspro Maria Teresa	Consigliere
avv. Francesco Mele	G.A. Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. 45 R.G. 2013, relativa all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4055 del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto: intermediazione mobiliare: accertamento della nullità, annullabilità o risoluzione di contratto di compravendita di strumenti finanziari (Argentina Treasury) e restituzione somme, nonché risarcimento danni per violazione degli obblighi gravanti sugli intermediari finanziari

**T R A**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI SOC. COOP.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 08.01.2016, elettivamente domiciliato nel suo studio in Bari

**=Appellante principale ed appellata incidentale =**



E

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Melpignano per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio del secondo

=Appellato ed appellante incidentale=

All'udienza collegiale del 10/03/2017 la causa, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti nel verbale di udienza e su foglio separato allo stesso allegato, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

**- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -**

Con atto di citazione ex art. 2 d.lvo 17.01.2003 (*vigente ratione temporis*) notificato l'11 maggio 2007, [REDACTED] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari Soc. Coop. a r.l. (in seguito, per brevità, anche BCC) e, lamentando la violazione degli artt. 21, comma 1, lett. a) e b) del D.lvo 58/98 (t.u.f) nonché degli artt. 29, comma 1, lett. a) e b), e 28, commi 1 e 2, della deliberazione Consob n. 1522/98 e, infine, degli artt. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c., chiese dichiararsi la nullità o la risoluzione del contratto di investimento in *bonds* argentini (nello specifico: *Argentina Treasury 9% EUR 00/05 scad. 24.05.2005*) per l'importo di €. [REDACTED], con condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli morali, indicati, questi ultimi, in €. [REDACTED]

Precisò, l'attore, che all'acquisto, effettuato il 15.05.2000 presso la filiale di Sammichele di Bari della Banca convenuta, era stato indotto da un funzionario della stessa (tale [REDACTED] che, senza consegnargli la documentazione inerente all'investimento, gli aveva garantito la solidità del titolo che, al contrario, alla scadenza non era stato rimborsato per il noto *default* della Repubblica Argentina.

La Banca convenuta, costituitasi ritualmente, eccepì preliminarmente l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c) del D.lvo n. 5/2003 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la controparte contrattuale dell'attore sarebbe stata in realtà l'ICCREA Banca s.p.a., che, materialmente, aveva eseguito l'investimento finanziario nell'interesse di esso attore. Nel merito contrastò le domande attoree,



chiedendone il rigetto ovvero, gradatamente, la riduzione del risarcimento ex artt. 1225 e 1227 c.c. sulla base del controvalore dei titoli negoziati, riservandosi, altresì, di chiederne la restituzione in separata sede nella denegata ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità e/o la risoluzione del contratto di investimento.

Acquisita la documentazione in atti ed assunta prova orale (interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e prova per testi) il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e, accogliendo la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, la condannò al pagamento della somma di €. [REDACTED] (corrispondente al capitale investito al netto di €. [REDACTED], equivalenti alle cedole rimosse medio tempore, maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento sino alla data della sentenza) oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, devalutata sino alla data della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché agli ulteriori interessi legali maturandi sul ridetto importo dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. Rigettò, invece, le domande volte a conseguire la declaratoria di nullità del contratto quadro *inter partes* del 15.05.2000 ovvero, subordinatamente, la risoluzione del contratto di investimento sottoscritto in pari data. Regolò le spese di giudizio secondo soccombenza.

Ad avviso del Tribunale, non era ravvisabile, nella specie, la dedotta nullità del contratto quadro sottoscritto dalle parti il giorno stesso del contestato investimento e nemmeno di quello relativo a detto investimento, dovendo trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale detta nullità, in mancanza di espressa previsione di legge, si determina unicamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, non anche quando le norme violate, seppur imperative, attengono al comportamento dei contraenti, potendo tale violazione configurare soltanto fonte di responsabilità. Conseguentemente, a parere del primo Giudice, nei contratti di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, indubbiamente ravvisabili nel caso di specie, poteva dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni fossero avvenute nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "*contratto quadro*"); potevano invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si fosse trattato di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "*contratto quadro*".



Esclusa, per le suddette ragioni, la nullità del contratto quadro e di quello relativo al contestato investimento, nemmeno poteva dichiararsi, secondo il Tribunale, la risoluzione di quest'ultimo contratto, riferendosi gli accertati inadempimenti contestati alla Banca ai doveri rivenienti dal contratto quadro non anche da quello inerente al singolo investimento, restando pertanto ferma, soltanto la responsabilità risarcitoria della convenuta per i suddetti inadempimenti, liquidandosi il relativo danno nella misura suindicata.

Avverso la sentenza la BCC, con citazione notificata il 7 gennaio 2013, ha proposto appello, chiedendo, in riforma della stessa e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il rigetto di tutte le domande attoree ovvero, gradatamente, la riduzione del *quantum debeatur* o, quantomeno, la compensazione delle spese di lite.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio [redacted] che, eccependo preliminarmente il difetto di *legittimatio ad causam* e *ad processum* dell'appellante, ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo, in via gradata, appello incidentale per la declaratoria di risoluzione del contratto di investimento.

Accolta dalla Corte l'istanza di inibitoria dell'impugnata sentenza ed acquisita la documentazione in atti, all'udienza collegiale del 10.03.2017, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c..

**- MOTIVI DELLA DECISIONE -**

Preliminarmente, osserva la Corte che l'eccezione di difetto di *legittimatio ad causam* e *ad processum* per difetto assoluto di assistenza e rappresentanza processuale, formulata dall'appellato in ragione del conferimento del mandato a proporre appello da parte di soggetto ([redacted]) privo dei poteri di rappresentanza della società appellante (in quanto vice presidente del c.d.a., abilitato a sostituire il presidente solo in caso di sua assenza e/o impedimento) e del conflitto di interesse sussistente tra il difensore all'uopo nominato (avv. [redacted]) e la carica dallo stesso rivestita nell'ambito della medesima società (presidente del detto c.d.a. e, quindi, legale rappresentante della stessa appellante) è infondata.

E' sufficiente rilevare al riguardo che "*l'impedimento*" che giustifica la sostituzione del presidente con il vicepresidente può essere costituita anche dall'assunzione da parte del primo, come avvenuto nel caso di specie, di una carica incompatibile o comunque "*separata*" rispetto alla funzione statutaria. Peraltro, nel corso della presente fase di gravame, si sono costituiti in data 29.07.2014 un nuovo difensore, nominato dal



Commissario straordinario della Banca appellante e, successivamente, in data 08.01.2016, altro difensore nominato dal nuovo presidente del c.d.a.. Nelle rispettive comparse di costituzione i nuovi difensori, ritualmente nominati dall'organo munito di rappresentanza, hanno rispettivamente ratificato l'operato di quelli precedenti.

Passando, quindi, all'esame del gravame principale, con il **primo motivo**, l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva liquidato a titolo di danni anche il valore capitale dei titoli acquistati, al netto delle cedole medio tempore riscosse, laddove la domanda risarcitoria proposta dall'attore era limitata al solo lucro cessante conseguente alla mancata riscossione delle cedole ed al mancato reimpiego del capitale nonché al danno morale.

Con il **secondo motivo**, la BCC, deducendo erronea, insufficiente ed ingiusta motivazione sotto il profilo della valutazione delle risultanze istruttorie, si duole dell'impugnata sentenza per aver apoditticamente ritenuto l'investimento inadeguato al profilo di rischio dell'investitore e per non aver considerato l'effettivo valore residuo dei titoli acquistati.

Con il **terzo motivo**, l'appellante, sempre deducendo i suindicati vizi motivazionali, lamenta l'erroneità della statuizione di prime cure circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi a suo carico e circa l'elevata rischiosità dell'investimento del quale l'investitore non avrebbe avuto consapevolezza;

Con il **quarto motivo**, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 1223 c.c., sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'asserito inadempimento della Banca ed il danno asseritamente subito, non potendosi questo identificare di per sé solo con l'intero capitale investito;

Con il **quinto motivo** di gravame, la BCC lamenta l'erronea determinazione del danno che avrebbe dovuto determinarsi secondo i criteri enunciati da Cass. 29864/11 e, quindi, in €. [REDACTED] corrispondenti alla differenza tra il capitale investito ed il residuo valore dei titoli all'epoca della proposizione della domanda (€. [REDACTED]);

Con il **sesto motivo**, l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere il Tribunale posto a suo carico le spese di giudizio, le quali, stante il mancato accoglimento delle domande principali proposte dall'attore, andavano compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Con un **solo motivo di appello incidentale**, condizionato all'accoglimento di quello principale, l'appellato lamenta invece l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver



rigettato la proposta domanda subordinata di risoluzione del contratto di investimento, laddove gli accertati inadempimenti a carico della Banca andavano riferiti non solo al contratto quadro ma anche quello di investimento intervenuto in pari data.

Richiamati brevemente i motivi di doglianza articolati dalle parti, rileva la Corte che il primo motivo del gravame principale ed il solo motivo dell'appello incidentale, sia pur condizionato all'accoglimento dell'appello principale, siano da esaminare congiuntamente stante la loro idoneità, se entrambi fondati, a definire la controversia. Tanto, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., che consentono di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni trattate di cui all'art. 276 c.p.c. (Cfr. Cass., SU, 08.05.2014 n. 9936).

Ciò posto, riguardo al primo motivo dell'appello principale, esso è indubbiamente fondato atteso che, come rettamente dedotto dall'appellante, pur avendo l'originario attore limitato la domanda subordinata di risarcimento danni al solo lucro cessante da mancato guadagno e da mancato reinvestimento in titoli di stato, il Tribunale ha invece liquidato il risarcimento rapportandolo all'intero capitale investito, detratta la sola cedola percepita, maggiorato di rivalutazione e interessi.

La fondatezza della censura testé esaminata non può tuttavia portare all'accoglimento dell'appello principale, che pertanto deve rigettarsi in tutti i suoi motivi, stante l'assorbente fondatezza dell'appello incidentale, con il quale, sempre sul presupposto della violazione degli obblighi di informazione e comportamento posti a carico dell'intermediaria dall'art. 21 del t.u.f. e dagli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 1522/98 (applicabile *ratione temporis*), è stata riproposta la domanda di risoluzione del contratto di investimento con restituzione del capitale investito e correlativi danni, esclusa dal primo Giudice.

Preliminarmente, in merito agli specifici obblighi informativi imposti agli intermediari finanziari, è opportuno ricordare, come peraltro già evidenziato dal Tribunale, che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevede, in via generale, che: "*1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (...)*"; dispone, poi, l'art. 28 del Regolamento Consob n.1522 del 1998 (abrogato con decorrenza dal 2 novembre 2007 dall'art. 113 del Regolamento Consob del 29 ottobre 2007 n. 16190, con il quale è stata attuata la Direttiva MIFID n. 2004/39/CE, ma applicabile alla fattispecie concreta



*ratione temporis*), che: "1. (...). 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". Il successivo art. 29 del medesimo Regolamento stabilisce, infine, che: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. 09.02.2016 n. 2535 e 26.01.2016 n. 1376) il suesposto quadro normativo di riferimento evidenzia, che la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (cd. *suitability rule*). Alla base di siffatta finalità sta, invero, la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicché il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione, ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio.

La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso, compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. *grey market*, ovvero sia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o -addirittura- di una situazione di imminente default economico dell'emittente. Ed è evidente che essendo le informazioni



finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono frammenti informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili. Da tali considerazioni discende, dunque, la necessità che l'operato della banca o dell'intermediario finanziario sia, nell'evidenziare l'eventuale non adeguatezza dell'operazione, altamente professionale, prudente e diligente.

Sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, enunciato nelle richiamate pronunce, l'unitaria finalizzazione degli obblighi dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni in parola a consentire la cd. *suitability rule*, si evince anche dal richiamo che l'art. 29, comma 2, del Regolamento n. 11522/98 opera al precedente art. 28, sancendo che *"ai fini di cui al comma 1"* -ossia per stabilire se l'operazione sia, o meno, adeguata, dovendo in caso di inadeguatezza dell'operazione l'intermediario astenersi dal compierla- *"gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"*. Sicché, è di tutta evidenza che l'obbligo di informazione (art 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 28 del Regolamento n. 11522/98) e l'obbligo di segnalare la non adeguatezza dell'operazione e di indicare *"le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione"* (art. 29 del Regolamento cit.), confluiscono nell'unitario obbligo di diligenza, di correttezza e di trasparenza dell'intermediario finanziario, sancito dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, spettando altresì all'intermediario, nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta (23, ultimo comma, T.U.F.).

Del resto già da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore *"un'informazione adeguata in concreto"*, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010) dovendo peraltro escludersi valore confessorio alla dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento proposto e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012).





Le richiamate regole comportamentali, impongono agli intermediari finanziari un costante obbligo di informazione non solo prima ed in occasione della stipula del contratto "quadro" -di gestione e consulenza in materia di investimento- ma anche prima di ciascuna operazione di investimento, stabilendo un preciso onere di richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. La loro violazione anche con riferimento al singolo negozio o ordine di investimento, che quindi segua il contratto quadro, rileva sotto il profilo della responsabilità contrattuale -e non precontrattuale- e costituisce grave inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto stesso (cfr., tra le ultime, Cass. 09.08.2016 n. 16820).

Nel caso di specie, l'appellante, come rettamente già rilevato dal Tribunale, non ha dimostrato di aver fornito, al momento in cui fu sottoscritto l'ordine di acquisto di cui è causa, informazioni sufficienti ed adeguate al cliente, di modo che l'operazione potesse ritenersi idonea per il suo profilo, dovendosi, se del caso, astenersi dall'eseguirla, ove ritenuta inadeguata, salva ripetizione scritta dell'ordine contenente l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

E' di tutta evidenza che non soddisfano i succitati obblighi informativi, il semplice rifiuto del cliente di fornire informazioni, documentato attraverso la semplice "spunta" dell'apposita voce apposta sul contratto quadro precompilato, né la presuntiva deduzione, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione del grado di comprensione del cliente circa la reale natura dell'investimento in questione, secondo cui l'elevato rendimento del titolo sarebbe stato già di per sé indicativo dell'elevata rischiosità dell'investimento, laddove è invece notorio l'affidamento che il risparmiatore ripone nei c.d. titoli sovrani. Nemmeno le prove orali espletate in prime cure hanno confermato l'assolvimento dei suddetti obblighi informativi, avendo il solo teste [redacted] riferito di aver fornito al cliente tutte le informazioni del caso e dei rischi dell'investimento senza tuttavia specificare il contenuto delle suddette informazioni.

Del resto la stessa appellata ha ammesso in prime cure, senza tuttavia dimostrarlo, di non aver avuto alcun mezzo per poter affermare che i titoli richiesti dall'attore fossero particolarmente rischiosi e, addirittura, che avrebbero messo a repentaglio la restituzione del capitale, dato che nemmeno le principali organizzazioni monetarie internazionali o le stesse agenzie di rating ne erano in possesso o in grado di procurarsele.

In realtà, contrariamente a quanto dedotto, ma non provato, dall'appellante, i titoli in questione si sono rivelati immediatamente a rischio, opachi anche per le modalità di



collocamento, attraverso le offering circulars normalmente in lingua inglese, la valutazione di rating a livello di obbligazioni speculative e non garantite (da B1 a BB nelle varie agenzie all'agosto 2000) con tassi di rendimento altissimi, incide rilevatore per l'investitore professionale o intermediario dell'elevatissimo livello di rischio, alla stregua di junk bond; tant'è che in pochi mesi quei titoli videro azzerarsi il loro valore.

Trattandosi, pertanto, di titolo a rischio molto elevato, doveva escludersi, in base ai criteri di comune prudenza e diligenza, che l'investimento fosse adeguato per un comune investitore non qualificato, come [REDACTED]

Va dunque esclusa anche la ricorrenza del requisito dell'adeguatezza dell'investimento, in considerazione della notevole rischiosità del prodotto finanziario e della mancanza di qualsivoglia indagine dell'intermediario circa la propensione al rischio del cliente, il cui profilo deve senz'altro essere inquadrato nella figura dell'investitore dilettante, occasionale e dotato di conoscenza molto sommaria degli strumenti finanziari e del mercato borsistico, con esclusione quindi della appartenenza alle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, di talché la superficialità con la quale la banca ha assistito il cliente medesimo nell'operazione d'investimento costituisce di per sé una grave carenza informativa ed una violazione dei richiamati doveri imposti agli intermediari.

In definitiva, avendo ricevuto l'ordine di eseguire una operazione non adeguata - trattandosi di investimento speculativo ed altamente rischioso anche per il capitale, in quanto effettuato, come è incontrovertito, senza il prospetto informativo ed in assenza di rating (vale a dire, di una obiettiva valutazione del rischio di credito da parte di agenzie indipendenti)- la banca intermediaria avrebbe dovuto puntualmente informare l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per le quali non era opportuno procedere alla sua esecuzione e tale informativa doveva essere espressamente riportata nel modulo d'ordine.

Qualora il cliente avesse inteso comunque dare corso all'operazione, la banca avrebbe potuto eseguirla soltanto sulla base di uno specifico ordine impartito per iscritto riportante esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29, comma 3, Reg. Consob): ma nel caso di specie l'appellante non ha fornito la prova -necessariamente documentale- dell'osservanza di tali regole di condotta.

In base alle susposte considerazioni, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca intermediaria, deve, pertanto, ritenersi fondata, con condanna della Banca inadempiente alla restituzione del capitale investito ([REDACTED]) al



netto della somma equivalente alle cedole riscosse medio tempore ( ) così come già statuito dal Giudice di prime cure.

Gli effetti restitutori rivenienti dalla declaratoria di risoluzione del contratto -per i quali l'appellante ha fatto riserva di agire in separata sede con altra azione- comportano, di conseguenza, il rigetto delle doglianze dell'appellante principale relative all'asserita violazione dei principi sulla prova del danno e sul concorso di colpa dell'investitore.

Va peraltro considerato che al momento della decisione di primo grado non poteva ipotizzarsi alcun valore residuo dei titoli ovvero la possibilità di un guadagno dall'O.P.S. lanciata dall'Ente emittente, poiché non risulta smentito che si trattava di titoli nemmeno negoziabili secondo i comuni mercati finanziari, soggiungendosi, da ultimo, che la stessa Banca potrà usufruire di tale residuo valore all'esito dell'azione restitutoria per la quale ha formulato la riserva di cui innanzi, del quale, pertanto, non può in alcun modo tenersi conto in questa sede.

L'importo da restituire, come sopra determinato in €, ( ), configurando un credito di valuta e non già di valore, non è soggetto automaticamente alla rivalutazione monetaria, come richiesta dall'appellante, fatto salvo il maggior danno, rispetto agli interessi legali, ai sensi dell'art.1224 c.c. (cfr., Cass., sez. un., 5391/95; n.15696/02; n.6758/03; n.7766/04; n.13339/06; n.738/07), riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi dell'art.1284, comma 1, c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito (cfr., Cass. n.7586/11; n.21828/10; n.12609/10; n.20753/09; n.17813/09; n.4402/09; sez. un., n.19499/08).

Nella specie, in mancanza di una diversa prova, il maggior danno in questione può essere liquidato in misura pari all'indicata eventuale eccedenza, rispetto al tasso legale degli interessi, del tasso di rendimento medio netto dei titoli di Stato non superiori all'anno.

In definitiva, l'impugnata sentenza che appariva errata perché collegata alla domanda subordinata di risarcimento del solo danno da lucro cessante, diviene invece congrua alla luce dell'accoglimento della domanda di risoluzione e restituzione proposta con l'appello incidentale che, per tale via, assorbe il primo motivo dell'appello principale e le



ulteriori censure proposte dall'appellante, il cui gravame deve pertanto rigettarsi anche con riferimento alla contestata condanna al pagamento delle spese di primo grado.

L'accoglimento della domanda subordinata di risoluzione, con restituzione del dell'intero capitale investito al netto delle cedole rimosse, comporta infatti la soccombenza sostanziale dell'appellante principale in entrambi i gradi del giudizio per cui non si ravvisano ragioni per derogare al principio di cui all'art. 91 c.p.c..

La sentenza impugnata deve pertanto confermarsi anche sul capo relativo alle spese, liquidandosi, quelle del presente grado, come in dispositivo a mente del d.m. 55/2014 (valori medi con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo) con distrazione delle stesse in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto richiesta.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in via principale, dalla **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI SOC. COOP.** e, in via incidentale, da [REDACTED] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari n. 4055 del 20 dicembre 2012, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1)- rigetta l'appello principale;
- 2)- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza:
  - a) dichiara la risoluzione, per inadempimento della Banca appellata, del contratto di investimento in bond argentini del 15.05.2000;
  - b) condanna la stessa Banca al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di €. [REDACTED], oltre agli interessi legali e, sull'eventuale eccedenza rispetto al tasso legale degli interessi, del tasso di rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno, sulla medesima somma, con decorrenza dalla data dell'investimento (15.05.2000) al soddisfo.
- 3)- condanna l'appellante principale a rifondere in favore di [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. [REDACTED] oltre rimborso spese generali (15%), IVA, CPA e contributo unificato, se versato, come per legge, distraendole in favore del suo difensore, avv. Melpignano Massimo, dichiaratosi antistatario.



4)- conferma per il resto l'impugnata sentenza;

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 12 gennaio 2018

*Il Presidente*

*Dott. Salvatore Grillo*

*Il G.A. estensore*

*avv. Francesco Mele.*

IL CASO.it

